




MINUTA



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
UFFICIO II - AFFARI GENERALI PER IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA**

Roma, li



GDAP-0270003-2008

PU-GDAP-2000-17/08/2008-0270003-2008

Dott. Gioacchino Gabbuti  
Amministratore Delegato  
ATAC Sp.a. Agenzia per la Mobilità  
Via Ostiense 131/L  
00154

Dott. Fulvio Vento  
Presidente  
ATAC Sp.a. Agenzia per la Mobilità  
Via Ostiense 131/L  
00154

e, p. c.

Onorevole Fabio Ciani  
Assessore Alla Mobilità  
Regione Lazio  
Via del Tintoretto, 432  
00142 ROMA

Onorevole Mauro Calamante  
Assessore alle Politiche della Mobilità  
Comune di Roma  
Via Capitan Bavastro, 94  
00154 ROMA

Oggetto: Tessere di libera circolazione.-

Con riferimento alla nota in data 13 luglio u.s., prot. n. 524, si rappresenta quanto segue.



# Ministero della Giustizia

L'art. 57, comma 2, del D.lvo n.443 del 30.10.1992, attribuisce agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o muniti di tessera di riconoscimento, il diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.

La Regione Lazio, con Legge Regionale n. 16 del 16 giugno 2003 all'art.45 comma 18, peraltro citata dalle SS.LL., prevede il trasporto gratuito, limitatamente ai percorsi regionali e per motivi di servizio, a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia utilizzando la tessera di riconoscimento e nel caso in cui per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.

Trattasi, come è chiaro, di uno specifico beneficio che il Legislatore ha inteso assegnare al personale della Polizia Penitenziaria e a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine non a titolo di privilegio o di agevolazione, bensì è direttamente connesso alle funzioni ed agli obblighi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria che fanno capo a tale personale anche negli orari in cui è libero dal servizio (art. 16 L.1.4.1981 n. 121).

La presenza delle Forze di polizia nei trasporti pubblici è anche finalizzata ad incrementare la sicurezza personale dei viaggiatori e, all'occorrenza, fornire assistenza al personale di bordo in caso di accertamento di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico.

Le SS.LL., invece fornirebbero il rilascio all'Amministrazione Penitenziaria di n. 400 tessere al costo di euro 10,00 "...che dovranno essere rese disponibili al personale esclusivamente per spostamenti di servizio".



# Ministero della Giustizia

Invero, in virtù delle norme sopra richiamate (art. 57, comma 2, del D.lvo n.443 del 30.10.1992 e art.45 comma 18 legge regionale n. 16 del 16 giugno 2003), la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico deve essere garantita a tutto il personale della polizia penitenziaria.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di un cortese cenno riscontro nel senso prospettato

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Dr. Emilio di Somma



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO: Determinazione dei criteri e modalità di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale previsti dal comma 5 dell'art. 12 della L.R. 13/2006.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Trasporto Pubblico Locale su Gomma, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio 9 - "Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture";

VISTA la L.R. n. 2 del 10.02.2006 (Legge Finanziaria 2006) ;

VISTA la L.R. n. 3 del 10.02.2006 (Legge di Bilancio 2006) ;

VISTA la D.G.R. n. 154 del 20.02.2006 (P.O.A. - Programma Operativo Annuale 2006) ;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

Di determinare i seguenti criteri per la concessione della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai soggetti indicati al comma 5 dell'art. 12 della L.R. 13/2006:

**A) Articolo 12, comma 5, 3 ter:**

**1. Soggetti beneficiari**

**1.1** E' concessa la gratuità dei servizi di trasporto urbano su gomma nel comune o nei comuni ove prestano servizio, purché domiciliati o residenti nelle Marche e purché viaggino in divisa, agli appartenenti ai corpi di:

a) **Polizia Provinciale;**

b) **Polizia Comunale;**

**1.2** E' concesso il rimborso totale sugli abbonamenti mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, limitatamente al percorso domicilio/residenza - luogo di lavoro, agli appartenenti al Corpo dei **Vigili del Fuoco** assegnati ai comandi provinciali delle Marche.

**2. Modalità di concessione del beneficio**

**2.1** Le aziende di trasporto pubblico locale su gomma sono tenute a rilasciare carnet di 10 biglietti gratuiti ai soggetti di cui al punto **1.1**

**2.2** I titoli di viaggio di cui al punto **2.1** hanno caratteristiche diverse rispetto ai corrispondenti titoli ordinari e sono rimborsati dalla Regione con le stesse modalità con cui sono rimborsati i titoli di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

viaggio agevolati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 18 settembre 2006.

2.3 Il rimborso dei titoli di viaggio di cui al punto 1.2 viene effettuato dalla Regione direttamente ai Comandi provinciali sulla base di quanto stabilito al successivo punto 3.2

3. Anagrafe dei beneficiari

3.1 Le aziende devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli di viaggio di cui al punto 2 rilasciati ai soggetti di cui al punto 1 esclusivamente mediante il sistema informativo regionale accessibile all'indirizzo internet <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>

3.2 I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco **devono inviare ogni tre mesi** alla Regione l'elenco nominativo degli appartenenti al proprio corpo che hanno usufruito di abbonamento **mensile** per il solo percorso domicilio/residenza – luogo di lavoro con allegati i relativi abbonamenti mensili utilizzati e copia della tessera di riconoscimento rilasciata dall'azienda di trasporto.

4. Sanzioni

4.1 I viaggiatori appartenenti alle categorie individuate al punto 1. , che all'atto dei controlli presentano un titolo di viaggio comunque non valido, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92.

B) Articolo 12, comma 5, 3 bis

1. E' concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su gomma e su ferro, purché domiciliati o residenti nelle Marche, **che viaggiano in divisa**, agli appartenenti alle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di Porto) purché esibiscano al personale di bordo, all'atto della salita, il modulo compilato in ogni sua parte, di cui all'allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, che sarà ritirato dal personale di bordo stesso.

2. E' concessa altresì la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su gomma e su ferro, purché domiciliati o residenti nelle Marche, **anche non in divisa**, agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, di cui al precedente punto 1. purché, all'atto della salita, esibiscano al personale di bordo:

a) il modulo compilato in ogni sua parte, di cui all'allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, che sarà ritirato dal personale di bordo stesso;

b) dichiarazione, del Comando Provinciale o Regionale di appartenenza, attestante il possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 3. e 4.;

3. I Comandi Provinciali e Regionali delle Forze dell'Ordine, di cui al precedente punto 1. trasmettono alla Regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco nominativo degli appartenenti al proprio Corpo, che possono viaggiare non in divisa sui mezzi pubblici, in quanto svolgono abitualmente attività di Polizia Giudiziaria;

4. L'elenco, di cui al precedente punto 3., può essere aggiornato semestralmente, a seguito di eventuali variazioni.

I provvedimenti, di cui al presente atto, sono motivati dal supporto offerto dagli appartenenti alle forze dell'ordine, al personale delle aziende di trasporto, sia in fase di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio e per ogni altra violazione che si possa presentare durante il viaggio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Eventuali interventi dovranno essere annotati dal personale di bordo sul modulo di cui all'allegato A al presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Dott. Gian Mario Spacca)

- OMISSIS -



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato: A**



**MODULO DI PRESENTAZIONE  
AGENTI FORZE DELL'ORDINE**

*Il modulo, valido per la singola relazione fruita, va compilato in stampatello e consegnato al personale di bordo.*

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA .....

N° TESSERA DI RICONOSCIMENTO PERSONALE .....

**Partenza da:**

**Arrivo a:**

.....

.....

**Data**

**Firma**

.....

.....

**Il presente modulo, da consegnare al Personale di bordo all'atto della salita,** consente il libero accesso ai servizi di T.P.L. regionali sugli autobus e treni classificati regionali, diretti e interregionali, in **seconda classe**, per le relazioni interamente comprese nell'ambito della Regione Marche agli appartenenti alle Forze dell'Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Militari delle Capitanerie di Porto che svolgono attività di polizia giudiziaria. **Le stazioni di confine oltre le quali non si estende la libera circolazione per il servizio ferroviario sono: Pesaro** (linea Bologna / Ancona) – **Fabriano** ( Linea Falconara/ Orte ) – **Porto d'Ascoli** ( linea Pescara / Ancona ).

*A cura del personale dell'azienda di trasporto.*

**ANNOTAZIONI SU EVENTUALI INTERVENTI  
A SUPPORTO DEL PERSONALE DI BORDO**

.....  
.....  
.....  
.....



Delibera n. 879 del 14-04-2000 proposta da GRISENTI

L.P. 16/93. Art. 21. Tariffe dei servizi pubblici di trasporto. Titoli di viaggio gratuiti per i non vedenti e gli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Il Relatore comunica:

Considerato che:

per quanto riguarda i servizi pubblici di trasporto extraurbani, le norme vigenti prevedono, per i non vedenti, il rilascio di tessere di libera circolazione provinciale la cui tariffa è suddivisa in varie categorie di costo (A, B, C e D) in base alla percentuale di invalidità ed al reddito percepito;

in data 12 ottobre 1998 la Giunta Comunale di Trento ha disposto la gratuità del servizio pubblico di trasporto urbano a favore dei non vedenti e del cane in loro accompagnamento;

si propone, analogamente a quanto disposto dal Comune di Trento,

di consentire ai non vedenti, purchè in possesso di tessera di riconoscimento rilasciata dalle associazioni che li rappresentano o di referto rilasciato dalla Commissione per il riconoscimento della cecità con limite di vista di un decimo, ed al cane in loro accompagnamento, l'utilizzo gratuito dei mezzi dei servizi pubblici di trasporto, fermo restando l'obbligo per l'eventuale persona che accompagna il non vedente di munirsi di titolo di viaggio secondo la tariffa vigente.

Considerato altresì che esigenze di ordine e sicurezza pubblica rendono opportuno l'accesso gratuito ai mezzi pubblici da parte delle Forze dell'Ordine;

si propone:

di consentire agli appartenenti alle Forze dell'Ordine in divisa (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Tributaria Investigativa, Agenti di Polizia Penitenziaria), l'utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblici in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; viene consentita altresì la libera circolazione gratuita in abito borghese purchè si tratti di trasporto ai fini di servizio ed il soggetto sia munito di regolare tesserino di riconoscimento.

Conseguentemente a quanto sopra esposto, si propone di integrare il "Sistema Tariffario Provinciale", approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n° 9428/95 e n° 16232/95, alla voce "gratuità" come di seguito riportato:

di consentire ai non vedenti, purchè in possesso di tessera di riconoscimento rilasciata dalle associazioni che li rappresentano o di referto rilasciato dalla Commissione per il riconoscimento della cecità con limite di vista di un decimo, ed al cane in loro





UILPA Penitenziari  
[www.polpenuil.it](http://www.polpenuil.it)

accompagnamento, l'utilizzo gratuito dei mezzi dei servizi pubblici di trasporto, fermo restando l'obbligo per l'eventuale persona che accompagna il non vedente di munirsi di titolo di viaggio secondo la tariffa vigente; di consentire agli appartenenti alle Forze dell'Ordine in divisa (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Tributaria Investigativa, Agenti di Polizia Penitenziaria), l'utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblici in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; viene consentita altresì la libera circolazione gratuita in abito borghese purchè si tratti di trasporto ai fini di servizio ed il soggetto sia munito di regolare tesserino di riconoscimento.

Si propone, inoltre, di conferire alle proposte medesime decorrenza 2 maggio 2000: gli eventuali titoli di viaggio acquistati prima di tale data dai non vedenti o dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine non saranno in ogni caso rimborsati.

Si precisa, infine, che quanto disposto nella presente deliberazione ha valenza nell'intero ambito provinciale e sarà facoltà dei comuni concedenti il servizio urbano, ai sensi della deliberazione n° 2368 di data 13 marzo 1998, di escludere dalle agevolazioni tariffarie sui servizi urbani, tali categorie di utenti.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;  
visti gli atti citati in premessa;  
viste le deliberazioni n° 9428 dd. 25 agosto 1995 e n° 16232 dd. 22 dicembre 1995;  
vista la deliberazione n° 2368 di data 13 marzo 1998;  
vista la deliberazione n° 1885 del 12 ottobre 1998 della Giunta Comunale di Trento;  
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1. di integrare il Sistema Tariffario Provinciale, approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n° 9428/95 e n° 16232/95, alla voce "gratuità" come di seguito riportato:

di consentire ai non vedenti, purchè in possesso di tessera di riconoscimento rilasciata dalle associazioni che li rappresentano o di referto rilasciato dalla Commissione per il riconoscimento della cecità con limite di vista di un decimo, ed al cane in loro accompagnamento, l'utilizzo gratuito dei mezzi dei servizi pubblici di trasporto, fermo restando l'obbligo per l'eventuale persona che accompagna il non vedente di



munirsi di titolo di viaggio secondo la tariffa vigente;  
di consentire agli appartenenti alle Forze dell'Ordine in divisa (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Tributaria Investigativa, Agenti di Polizia Penitenziaria), l'utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblici in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; viene consentita altresì la libera circolazione gratuita in abito borghese purchè si tratti di trasporto ai fini di servizio ed il soggetto sia munito di regolare tesserino di riconoscimento.

2. di disporre che quanto stabilito ai precedenti punti abbia decorrenza 2 maggio 2000 e che i titoli di viaggio eventualmente acquistati prima di tale data dai non vedenti o dagli appartenenti le Forze dell'Ordine non saranno rimborsati;
3. di disporre che quanto stabilito ai precedenti punti abbia valenza nell'intero ambito provinciale è che sarà facoltà dei comuni concedenti il servizio urbano, ai sensi della deliberazione n° 2368 di data 13 marzo 1998, di escludere dalle agevolazioni tariffarie sui servizi urbani, tali categorie di utenti.

- - - - -



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA  
Segreteria Regionale Toscana  
Via Duca d'Aosta, 3 – 50129 Firenze  
Tel.055/4977638 – Fax 055/4977634

## **CONVENZIONE TRASPORTI TRENITALIA “Un traguardo importante per la categoria”**

La Segreteria Regionale del SIULP Toscana già da tempo nell'ambito delle peculiarità del proprio profilo sindacale ha sviluppato intensi rapporti pubblici ed istituzionali a 360° nel territorio finalizzati ad una maggiore considerazione della categoria nella realtà sociale.

La capacità del SIULP di rapportarsi in eguale livello culturale e politico agli organi istituzionali ha permesso, tra i numerosi risultati, di raggiungere il traguardo del libero accesso ai servizi ferroviari regionali da parte dei colleghi sull'onda di quanto già realizzato in altre regioni come Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte.

Pertanto, inseguendo quello che si riteneva un obiettivo importante per la categoria, si teneva una fitta serie di contatti di carattere istituzionale tra il Segretario Generale del SIULP Toscana e le principali autorità a livello locale e regionale.

L'opera non era semplice, far comprendere alla Regione Toscana ed a Trenitalia il comune interesse di permettere il trasporto gratuito agli appartenenti alle Forze dell'Ordine trovava non poche difficoltà.

Però dopo più di un anno di lavoro fatto di idee, progettazione, impegno e incontri svolti presso la Regione Toscana da parte di questa Organizzazione Sindacale, il SIULP annunciava, nei primi mesi del 2005, con un comunicato che in tempi brevi sarebbe stato sottoscritto il protocollo di intesa tra i vertici della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Regione Toscana e Trenitalia S.p.a. finalizzato all'esenzione del titolo di viaggio in ambito regionale per il personale delle Forze dell'Ordine che utilizzi come mezzo di trasporto il treno.

Infatti, con lo stupore di molti, l'accordo venne sottoscritto in data 16 giugno 2005 ed entrò in vigore dal 1° luglio 2005 con scadenza al 31 dicembre 2005.

L'accordo consentiva il libero accesso ai servizi ferroviari regionali da parte degli appartenenti alle Forze dell'Ordine firmatarie ed aveva lo scopo di favorire una maggiore sicurezza della clientela e del personale di scorta sui treni regionali.

Predetta intesa in data 27/12/2005 veniva prorogata, in fase sperimentale, per ulteriori 6 mesi e rinnovato di altri 6 mesi fino al 31 dicembre 2006.

Nello scorso mese di dicembre, nonostante qualche perplessità sollevata dalle parti, in data 15/12/2006 veniva sottoscritta "l'Intesa per la definizione di azioni volte al miglioramento del servizio ferroviario regionale", tra Regione Toscana e Trenitalia.

I due Enti si impegnano a definire all'interno del Contratto di Servizio, per le annualità 2007 e 2008, le azioni di miglioramento per il fattore sicurezza a bordo, nonché per la programmazione, il coordinamento tecnico, il presidio, la comunicazione/informazione in riferimento ai maggiori servizi aggiuntivi, a fronte di una nuova determinazione del relativo corrispettivo medio unitario (considerato che la Regione Toscana riconosce un rimborso forfetario a Trenitalia per il trasporto di appartenenti alle Forze dell'Ordine).

L'intesa ha validità annuale, non tacitamente rinnovabile né prorogabile, e regola il libero accesso ai servizi ferroviari regionali, sui treni regionali, diretti ed interregionali, in seconda classe e per le relazioni interamente comprese nell'ambito della Regione Toscana, da parte degli appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato.

Il personale che intenderà fruire del trasporto ferroviario gratuito in ambito regionale continuerà a munirsi di apposito cedolino (disponibile anche presso le Segreterie Provinciali SIULP) che, compilato nelle sue parti, dovrà essere consegnato al capo treno prima di salire a bordo delle vetture fornendo indicazione del proprio posizionamento a bordo se diverso dalla prima vettura testa treno e indicato sul modulo stesso, ed a richiesta esibire la propria tessera di riconoscimento.

Teniamo a ricordare, giusto per non dimenticare, il SIULP anche in questa occasione ha, oggettivamente e indiscutibilmente, dimostrato a tutti (in particolare a coloro che imperterriti hanno continuato a mistificare la realtà) che con la costanza, la serietà e l'impegno di una grande organizzazione che opera quotidianamente per i colleghi si possono ottenere risultati importanti.

Cordialmente.

Firenze, lì 10 gennaio 2007

LA SEGRETERIA REGIONALE

L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 (1)

Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

#### Art. 1

##### Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio (2)

1. Per il 2006 hanno diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, compresi i servizi ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti all'interno dei confini della Regione:
  - a) I titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano;
  - b) I bambini accompagnati e di altezza non superiore a un metro;
  - c) I dipendenti della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità in servizio di vigilanza e controllo del trasporto pubblico locale, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;
  - d) Gli agenti e gli ufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Vigili del Fuoco, in possesso della tessera rilasciata dai rispettivi Comandi, che utilizzino i mezzi di trasporto pubblico locale per motivi di servizio;
  - e) I cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di libera circolazione rilasciata dal Comune di residenza ed appartenenti alle seguenti categorie:
    - 1) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
    - 2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
    - 3) gli invalidi minori di diciotto anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
    - 4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;
    - 5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale all'80%;
    - 6) i mutilati e gli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
    - 7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;
    - 8) i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorità.
2. Non hanno diritto alla tessera di libera circolazione o alla conferma di validità di quella di cui sono già in possesso, i richiedenti che l'anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a € 15.500,00.
3. Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica ai privi di vista per cecità assoluta, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio e agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante.
4. Agli invalidi appartenenti alle categorie elencate sotto la lettera e) del comma 1 del presente articolo, a cui sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento nella rispettiva documentazione di invalidità, spetta una tessera speciale con le generalità del beneficiario e con la dicitura <<valida anche per l'accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare>>.
5. Le funzioni amministrative concernenti il ricevimento delle domande, l'esame della documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti, l'eventuale rilascio o rinnovo delle tessere di libera circolazione sono attribuite ai Comuni di residenza dei richiedenti il beneficio.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, entro il mese di gennaio 2007, il numero di tessere rilasciate nel corso dell'anno precedente con l'indicazione delle categorie dei beneficiari.
7. Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo e quelle previste dall'art. 34 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è vietato il rilascio di documenti di viaggio gratuiti e semi gratuiti sulle linee di trasporto pubblico locale nel territorio regionale.

#### Art. 2

##### Copertura finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2006. (3)

(1) Pubblicata nel BURA 30 dicembre 2005, n. 65.

(2) Le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate sino a tutto l'anno 2007 dall'art. 1, L.R. 9 febbraio 2007, n. 1 (vedi, anche, l'art. 2 della legge medesima).

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 novembre 2006, n. 39. Il testo originario era così formulato: «1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a

2. La ripartizione della somma di cui al precedente comma avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani, così come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.

#### Art. 3

##### Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogati:

- a) la L.R. 2 ottobre 1998, n. 114: Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico;
- b) gli artt. 10 e 11 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40: Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale;
- c) l'art. 153 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 così come modificato dall'art. 88, comma 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

#### Art. 4

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.